

Coordinamento Nazionale Giustizia

Prot. n. 11_1130_06_GIUS

Roma, 24 novembre 2006

Info n. 180**Riqualficazione del Personale Giudiziario****INTESA DEL 9.11.2006
CRITICHE E NON SOLO**

La posizione dell'UGL in merito alla vicenda della riqualficazione del personale giudiziario è nota: la ricollocazione nella posizione giuridica economica immediatamente superiore per tutti i dipendenti appartenenti all'organizzazione giudiziaria.

L'UGL è quindi contraria alla stipula dell'intesa avvenuta in data 9.11.2006 per la riqualficazione del personale e per l'ammodernamento della macchina amministrativa in quanto lascia spazio a valutazioni contrastanti legittimate dalla genericità e vacuità dei contorni.

L'impressione è quella della sottoscrizione di una cambiale in bianco ove è possibile scrivere tutto o il contrario di tutto e ove ogni giudizio non può che essere sospeso in attesa di conoscere i dettagli di un progetto attualmente avvolto in una nebbia fittissima e l'atteggiamento che tale nebulosità di contenuti suscita è quello naturale della confusione e dell'apprensione.

Tuttavia si è altrettanto consapevoli della necessità di dar forma ad una ristrutturazione del processo lavorativo a favore dei dipendenti e finalizzata ad un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro dell'Amministrazione Giudiziaria.

Il rischio che si corre in questa condizione è quello di subire l'ennesima riforma calata dall'alto che non riesce ad essere aderente e rispondente ai reali bisogni e alle concrete problematiche dell'amministrazione, ideata da persone sicuramente di eccelsa preparazione giuridica, ma altresì distanti dal concreto operare quotidiano dei magistrati e dei dipendenti e quindi incapace, non per disonestà intellettuale ma per naturale

00186 Roma - Via del Core, 13 - Tel. 06/3233363 – 06/36000316 Fax 06/3226052

e-mail: ugl.statali@libero.it - sito web: www.uglstatali.it

paola.saraceni@uglstatali.it – 347/0662930

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra informativa
Se non desideri più l'informazione, che già ti inviamo, comunicacelo*

lontananza dalle evenienze concrete, di essere in grado di permeare effettivamente l'organizzazione giudiziaria in modo finalmente soddisfacente per tutti e soprattutto per l'utenza.

Se il tentativo di uscire dall'attuale gravosa situazione in cui si trova la giustizia italiana non può prescindere da una nuova e più razionale organizzazione del personale del dicastero della giustizia, l'attribuzione di nuovi compiti e incombenze al personale non può avvenire ancora a costo zero.

La creazione di nuove figure professionali qualificate che possano svolgere funzioni amministrative, attualmente attribuite al magistrato, quali quelle non rientranti nell'attività giurisdizionale stricto sensu debbono essere debitamente remunerate (si potrebbe pensare ad una indennità forfetaria). ed in tal senso potrebbe essere utile reperire nuovi fondi dai proventi di cancelleria.

Tali compiti consentirebbero anzitutto di alleggerire il carico di lavoro dei singoli magistrati e soprattutto di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti venendo incontro a quelle richieste di efficienza e celerità spesso carenti nella Pubblica Amministrazione ed in particolar modo negli uffici giudiziari.

Da più parti si è ribadita la volontà di creare dei profili professionali (attività di assistenza, attività d'udienza ecc.) caratterizzati da nuove competenze in linea con una amministrazione moderna al passo con i tempi, figure professionali, quindi, che non dovrebbero eseguire la mera predisposizione di soli atti semplici e ripetitivi, senza nulla innovare nell'attuale prassi di tutti gli uffici, bensì ricoprire precisi e qualificanti ruoli al pari degli altri ordinamenti europei (es. Germania, Francia, Austria, ecc.) dove da tempo sono previste figure simili, con funzioni molto più ampie rispetto a quelle oggi attribuite all'attuale personale giudiziario italiano e con stipendi che oscillano dai 2.000 ai 4.000 euro netti mensili.

L'amministrazione, così, otterrebbe anche un notevole risparmio finanziario, mediante l'impiego dell'attuale personale in organico il quale per l'attività che svolge e la sua formazione culturale, sarebbero sicuramente idoneo ad esercitare tali nuove mansioni.

È opportuno ricordare che il personale giudiziario è stato reclutato mediante pubblico concorso e nel corso degli anni ha, comunque, acquisito una professionalità qualificata che costituisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall'amministrazione, e

che, in una prospettiva immediata, potrebbe sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari.

In definitiva l'attività giudiziaria non è solo fatta di atti giurisdizionali, ma anche di molte attività amministrative (ad esempio le attività di volontaria giurisdizione), il cui trasferimento consentirebbe al magistrato di occuparsi solo di attività giurisdizionali proprie.

Tuttavia il difficile connubio tra attività amministrativa e attività magistratuale deve essere definita in modo certo attraverso un chiarimento interpretativo su:

- 1) responsabilità dei dipendenti
- 2) rapporto organico funzionale o gerarchico con i magistrati
- 3) retribuzione dei dipendenti in rapporto all'attività svolta
- 4) limite della attribuzioni del personale.

Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità per:

- a) istituzione di un ufficio studi e documentazione presso gli Uffici Giudiziari diretto da personale laureato appartenente all'area C da organizzarsi sotto la direzione del Capo dell'Ufficio (e non dal singolo magistrato);
- b) attribuzione delle competenze in materia di fonoregistrazione o di trascrizione al personale qualificato;
- c) attribuzione delle competenze in materia di assistenza sistemistica (in tutto o in parte) e di traduzione degli atti al personale qualificato;
- d) costituzione di uffici economato, beni patrimoniali, contabili unificati in ambito circondariale, distrettuale diretti da funzionari qualificati remunerati per la loro responsabilità con posizione organizzativa parametrata alle dimensioni dell'ufficio e al carico di lavoro;
- e) attribuzione delle competenze in materie di vendita dei beni sequestrati, confische di somme, recupero spese esclusivamente al personale costituendo uffici unificati ove il personale goda di una indennità parametrata al lavoro svolto e all'ammontare incassato, di cui parte andrebbe ad ampliare il FUA e parte sarebbe dirottata agli uffici giudiziari interessati per territorio sotto forma di aumento delle somme assegnate per spese di ufficio;

- f) eliminazione della convenzione per la notifica degli atti a mezzo posta ed adeguamento delle tariffe per le indennità di trasferta a favore degli ufficiali giudiziari;
- g) rimodulazione degli organici rafforzando nelle Procure la presenza di personale con particolare qualificazione informatica;
- h) modifica dei criteri di liquidazione dei gestori telefonici, di determinazione delle tariffe e di utilizzo degli apparati;
- i) attribuzione al personale laureato appartenente all'area C, previo riconoscimento di posizione organizzativa delle seguenti attribuzioni:

SETTORE CIVILE:

- rinvio dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- nomina di arbitro ai sensi dell'articolo 810, secondo comma, del codice di procedura civile;
- iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e degli articoli da 13 a 21 delle relative disposizioni di attuazione;
- attività di competenza del giudice tutelare in materia di tutela dei minori ed emancipazione, di cui al Titolo X del Libro I del codice civile;
- esecutorietà delle sentenze ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804;
- adempimenti previsti dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva ai sensi della legge 6 giugno 1939, n. 1320;
- notifiche di sentenze estere, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale adottata a l'Aja il 18 marzo 1970, resa esecutiva ai sensi della Legge 24 ottobre 1980, n. 745;
- protesti cambiari e cancellazioni, di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349;
- provvedimenti in materia di svincolo di buoni postali in caso di successione apertasi all'estero, di cui agli articoli 14 e 17 della legge 12 agosto 1957, n. 752;

- iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
- riabilitazione civile ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108;
- assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri e autorizzazioni alla notifica di atti provenienti dall'estero, di cui, rispettivamente, agli articoli 69 e 71 della Legge 31 maggio 1995, n. 218;
- esecuzioni mobiliari, ai sensi del Capo II del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile;
- emissione di decreti ingiuntivi, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile;
- omologazione delle separazioni consensuali, ai sensi dell'articolo 711, quarto comma, del codice di procedura civile;
- provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, di cui agli articoli da 747 a 783 del codice di procedura civile;
- provvedimenti concernenti la liberazione degli immobili dalle ipoteche;
- legalizzazione di atti e documenti da e per l'estero, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

SETTORE PENALE:

- competenze in materia di esecuzione penale di cui agli articoli 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 e 664 del codice di procedura penale;
- competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 690 del codice di procedura penale;
- esecuzione di provvedimenti sui corpi di reato ai sensi degli articoli 83, 84, 85, 86, 87 e 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
- liquidazione dei compensi ai periti, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale.

In ogni caso questa O.S. è convinta che il Ministro della giustizia non possa più prescindere dall'individuare e stanziare per i dipendenti somme aggiuntive, che dovranno essere in grado di retribuire adeguatamente le nuove funzioni.

Non è più tempo di chiedere sacrifici al personale giudiziario senza dare nulla in cambio.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)